

Avv. Maria Caterina Grosso
Via Mazzini, 138 - 40138 Bologna
Tel. 051.2801752 Fax. 051.2801761

Pec: mariacaterinagrosso@ordineavvocatibopec.it
studiolegalegrosso@virgilio.it

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.

Per l'insegnante:

- 1) Scola Giuseppina, nata a Vallo della Lucania (Sa) il 23/03/1975 e residente in Guastalla (RE), via Cavour n. 9 C.F. SCLGPP75C63L628Z;

rappresentata e difesa dall'avv. Maria Caterina Grosso C. F.

GRSMCT75L43D086O (mariacaterinagrosso@ordineavvocatibopec.it) e

dall'abogado Nunziato Romano (nunziatoromano@ordineavvocatibopec.it), C. F.

RMNNZT75L13G793M, entrambi del Foro di Bologna, che agiscono d'intesa ai

sensi dell'art. 8 D. Lgs. 96/2001, giusta delega in calce al presente atto ed

elettivamente domiciliata presso la Cancelleria del presente Tribunale sez. Lavoro.

Nei confronti di:

MIUR – Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100;

nonché contro

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia in persona del Direttore Generale *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna via G. Reni, 4 - C.A.P.

40100;

nonché contro

Tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia e di tutti gli ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017;

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente, titolare del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

IN FATTO

la ricorrente, come si evince dagli allegati, è insegnante abilitata alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine di corsi triennali della Scuola Magistrale o quadriennali/quinquennali degli Istituti Magistrali.

Tale titolo ha consentito fino ad oggi l'inserimento nelle graduatorie di circolo, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

La ricorrente aspira ad essere inclusa, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale della provincia di Reggio Emilia valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e successive modifiche.

IN DIRITTO

1) Il D.M. 253/2014 e l'esclusione della ricorrente dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l' a. s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle predette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato .

Occorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, "*Modalità di presentazione delle domande*", [...] *la domanda (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]*:

a) *registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line-presentazione delle Istanze via web -registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);*

b) *inserimento della domanda via web.*

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, "*Regolarizzazioni e esclusioni*", stabiliva che [...] *è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]*.

La piattaforma *web* denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, concretamente non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico ideato dal MIUR, in linea con quanto previsto dal D.M. 235/2014, di fatto, impediva alla ricorrente di registrarsi nel sistema, con conseguente esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

2) Sulla Giurisdizione del Giudice Ordinario

Secondo la Giurisprudenza prevalente (Cass. Civile, Sez. unite, n. 20453 del 29.09.2014) "*E' ormai giurisprudenza consolidata di queste Sezioni Unite il principio*

secondo il quale in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie, quale sia in esame, promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del Dlgs n. 297 del 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del D. lgs n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione". Lo stesso D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, all'art. 11, comma 6, stabilisce "La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro".

3) II QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la eliminazione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: "Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti.

La TERZA FASCIA, quella in cui chiede di essere inserita l'attuale ricorrente, è numericamente più importante. Essa è costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L.

124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento *comunque posseduti*.

4) La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto che: «... *con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:...*
c) *la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».*

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di “*dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione*”, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei “*DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE*”.

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, “... *Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare*”.

Vi è una distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, rispetto ai quali al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;

- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la legge dispone che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento,

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale"*.

5) Sul "fumus boni iuris" e la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ha ottenuto il definitivo riconoscimento con la sentenza del **Consiglio di Stato n. 1973/2015**.

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che *"[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]"* con il conseguente obbligo, per il MIUR, di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (*ante* 2001) nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Si legge, infatti, in tale pronuncia *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali"*.

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti*

avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Il Consiglio di Stato con la predetta sentenza n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, ha di fatto rettificato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non potevano aver accesso alle graduatorie ad esaurimento. La sentenza pone fine ad una differenziazione tra docenti, che fino al 2001/2002 potevano vantare un titolo pienamente qualificante, ma che con atti unilaterali da parte del MIUR ne era stata decisa la riduzione e la svalutazione.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto, accogliendo l'appello di alcuni diplomati magistrali contro una sentenza negativa del TAR del Lazio, il legittimo diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

La questione del riconoscimento del diploma magistrale ai fini abilitanti è stata definita in via di contenzioso, con il DPR del 25 marzo 2014 (di accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) nel quale era stato formalizzato il Parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013, Sezione II, che ha riconosciuto, a tutti gli effetti di legge, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del D.M 10 marzo 1997.

Conseguentemente il MIUR, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto del 2014 aveva previsto l'inserimento dei diplomati magistrali nella II fascia di istituto.

Con la recente sentenza, il Consiglio di Stato, Sezione VI , ha chiarito che il diploma magistrale, pur essendo stato riconosciuto dal MIUR quale titolo abilitante solo nel 2014, era già in possesso dei ricorrenti al momento dell'entrata in vigore della legge 296 del 2006, ed ha quindi dichiarato illegittima l'esclusione dalle GAE (graduatorie ex permanenti trasformate dalla 296/2006 in graduatorie ad esaurimento).

Testualmente la sentenza dichiara infatti, che “ *l'unica ragione per cui gli attuali appellanti non sono inseriti nelle GAE è da ravvisarsi nel fatto che in precedenza il MIUR non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante*”, con ciò ritenendo comunque tempestiva la domanda giudiziale.

Il Collegio, accogliendo l'appello dei ricorrenti, ha annullato il D.M. 235 del 2014 nella parte in cui il MIUR, disponendo il nuovo aggiornamento delle GAE, non ha previsto

la possibilità per i diplomati magistrali entro il 2000/2001 di chiedere l'inserimento nella III fascia .

Dopo aver appreso che il D.M. 235/2015 è stato annullato perché illegittimo in *parte qua*, gli odierni ricorrenti hanno immediatamente inoltrato all'ATP della provincia di Reggio Emilia una diffida per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o, quantomeno, per essere inseriti nelle graduatorie attraverso la presentazione della relativa domanda in forma cartacea

La richiesta della ricorrente, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro, onde la necessità di proporre azione giudiziaria per le ragioni in fatto e in diritto di seguito indicate

6) Sulla efficacia erga omnes della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua.

Secondo la Giurisprudenza e la dottrina dominanti (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573), *“il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa”*.

E' evidente, quindi, che la sopracitata sentenza del Consiglio di Stato ha rilievo anche per l' odierna ricorrente.

7) Legislazione favorevole al riconoscimento del valore abilitante del Diploma Magistrale.

Il valore abilitante del Diploma Magistrale è stato riconosciuto inoltre dalla sentenza emessa dal TAR Piemonte N. 00110/2014, e dal Parere emanato dal Consiglio di Stato in data 11/09/2013.

Si ribadisce inoltre che la permanenza di tali diplomati magistrali nelle Graduatorie d'Istituto, dalle quali risulta impossibile l'immissione in ruolo, anche dopo molti anni di servizio ed in presenza di posti disponibili, viola la direttiva 1999/70/CE e il Trattato di Amsterdam, e più in generale i diritti che tale personale ha maturato in quanto lavoratore.

Non secondaria appare inoltre la discriminazione di cui tali precari risultano vittima, rispetto i colleghi comunitari che a parità di titoli e qualifiche hanno potuto accedere alle suddette Graduatorie Permanenti ad Esaurimento, tenuto conto che ai sensi del DM 27/2007, costituisce titolo valido di accesso alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento qualsiasi abilitazione o idoneità conseguita a seguito di esame e concorso. Inoltre la recente sentenza del Tribunale di Pordenone dell' 11/06/2015 R/G 2015/310 prescrive l'immediato inserimento dei ricorrenti, in seguito a ricorso ex art. 700 c. p.c., nelle graduatorie ad esaurimento con la relativa decisione dell'immediata riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica.

Infine la recentissima ordinanza del Tribunale del Lavoro di Frosinone del 14 luglio 2015, ha ordinato al Miur – Ambito Territoriale di Frosinone, di inserire nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Frosinone sette ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02.

8) Del danno subito dai ricorrenti.

La ricorrente è stata esclusa dalle assunzioni nel 2007.

L'attuale riforma della scuola, ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà a partire dal settembre 2015. Tale progetto riguarderà esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà esclusa da tale ultimo e definitivo progetto di assunzione dei docenti precari: tale situazione determinerebbe per l'istante un DANNO GRAVE E IRREPARABILE facendo venir meno una opportunità unica e irripetibile.

9) IL PERICULUM IN MORA.

Nell'attesa della decisione nel merito della controversia si rende indispensabile una misura cautelare che consenta alla ricorrente di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento.

Il mancato accoglimento della presente istanza, nonché la necessità di attendere la fine del giudizio onde ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, determinerebbe un grave ed irreparabile danno, atteso che dette graduatorie hanno valenza triennale per gli anni scolastici 2014/2017.

La ricorrente si vedrebbe preclusa ogni possibilità (anche potenziale) di essere chiamata per supplenze anche temporanee, nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo. Ciò determinerebbe un danno certamente economico, oltre che sotto il profilo personale.

Qualora, non venisse emesso il provvedimento cautelare richiesto, ossia l'ammissione con riserva nella graduatoria citata, anche in caso di accoglimento del presente ricorso, la ricorrente si vedrebbe definitivamente esclusa dall'assegnazione. (si veda sul punto Tribunale di Pordenone Sez. Lavoro Ordinanza n. 627 del 2013, nonché Tribunale di Latina Sez. Lavoro Ordinanza n. 1138 del 2014).

La ragione d'urgenza, infatti, risiede, nella riforma della scuola (Legge 13 luglio 2015, n. 107), e nella previsione in essa contenuta di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad oltre 100 mila precari presenti nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale riforma normativa rappresenta la risposta alle critiche al sistema di reclutamento scolastico italiano evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue, III Sezione, nella causa Mascolo altri contro Miur.

Secondo le nuove norme, potranno essere immessi in ruolo soltanto i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le operazioni propedeutiche al piano straordinario di immissioni in ruolo.

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che riconoscesse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è collegata alle opzioni espresse dai candidati.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Per i motivi suesposti, si chiede che:

Le Amministrazioni convenute provvedano ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale della provincia di Reggio Emilia classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad

esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di proposizione della domanda o da diversa decorrenza ritenuta congrua dal Giudice.

Considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto, azionato in giudizio, sussistono evidenti ragioni in fatto e in diritto per l'emissione di un provvedimento d'urgenza che consenta all'attuale ricorrente di essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare alle prossime immissioni in ruolo.

Il MIUR con Nota prot. AOODGCASIS. Registro Ufficiale (U)0002198 del 30/06/15 e con Nota prot. AOODGPER. Registro Ufficiale 00019621 del 6/07/2015 ha precisato che gli Ambiti Territoriali Provinciali dovranno inserire con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente-attraverso il sistema informatico SIDI i nominativi degli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, qualora tali aspiranti abbiano presentato ricorso per l'inserimento nelle GAE.

Inoltre, sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, ha chiarito il pregiudizio sussistente in relazione ai ricorrenti precisando che quest'ultime appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti,

chiede

che l'On. le Tribunale adito, voglia così provvedere

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

A) ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale della provincia di Reggio Emilia, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "*Istanze on line*", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi, in forma cartacea;

B) ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

Comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire l'inserimento di parte ricorrente nelle graduatorie di cui sopra con il corrispettivo punteggio.

Nel **MERITO**, previa fissazione dell'udienza ex art 415 c.p.c,

C) Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nelle Graduatoria ad esaurimento ex D.M. 1° aprile 2014 n. 235, e cioè ad essere inserita nelle Graduatorie ad esaurimento della scuola infanzia/primaria della provincia di Reggio Emilia secondo il punteggio corrispondente.

D) Per l'effetto ordinare al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca in persona del Ministro p.t. e all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di Reggio Emilia di inserire la parte ricorrente nelle Graduatorie ad esaurimento della scuola primaria, della scuola dell'infanzia della provincia di Reggio Emilia per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto della parte ricorrente e di ogni altro provvedimento presupposto (D.M. n.235/2014) e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge di rango superiore o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia, al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di cui sopra.

E) Condannare la Pubblica Amministrazione resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre 15 % rimborso spese forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge, e con vittoria di spese ed ogni altra conseguente pronuncia di ragione e/o di legge

F) In via istruttoria, si chiede che il Giudice adito ordini all'Amministrazione resistente di produrre tutta la documentazione in suo possesso inerente alla posizione lavorativa della ricorrente, nonché quella relativa alle graduatorie del triennio anni scolastici 2001/2014 e del triennio anni scolastici 2014/2017 per i settori: infanzia, primaria

della provincia di Reggio Emilia.

Si producono i seguenti documenti :

- 1) Copia Documento di riconoscimento;
- 2) copia raccomandata A/R della diffida inoltrata al Miur e all'Ufficio territoriale;
- 3) copia conforme diploma magistrale conseguito prima dell'A.S.2001/2002 per ciascun ricorrente;
- 4) domanda di iscrizione in Gae;
- 5) Autocertificazione servizio prestato;
- 6) D.M.235/2014;
- 7) Nota MIUR prot. AOODGCASIS. Registro Ufficiale(U)0002198 del 30/06/15;
- 8) Nota Miur prot. AOODGPER. Registro Ufficiale 0019621 del 6/07/2015;
- 9) sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 16 aprile 2015;
- 10) sentenza del Tribunale di Pordenone dell' 11/06/2015 R/G 2015/310.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Reggio Emilia per la classe concorsuale Scuola Infanzia (AAAA) e/o Scuola Primaria (EEEE);

- L'art.1, comma 100 della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e/o Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

Ai sensi dell'art. 151 cpc il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore

celerità.

Nel caso de quo il ricorso ha ad oggetto il diritto all' inserimento della parte istante nelle vigenti Graduatorie ad esaurimento provinciali (della scuola primaria, della scuola dell'infanzia della provincia di Reggio Emilia).

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alle Graduatorie dette, che potrebbero, in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta GAE non noti alla parte ricorrente.

Si rileva inoltre che la tradizionale notifica per pubblici proclami è oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato, sentenza n. 106/1990 la stessa non appare comunque idonea allo scopo non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U..

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati.

I Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

- Rilevato inoltre che la notifica del ricorso nei modi ordinari oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per i ricorrenti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell' emanando decreto di fissazione di udienza

sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia Romagna Ambito Territoriale della provincia di Reggio Emilia, con sede in Via Mazzini 6 42121 Reggio Emilia, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale o in altro sito istituzionale meglio individuato o solo in via subordinata per pubblici proclami.

Tutto ciò premesso la presente Difesa fa

ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, affinché voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ambito provincia di Reggio Emilia, convenuti mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia Romagna Ambito Territoriale della provincia di Reggio Emilia, con sede in Via Mazzini 6 42121 Reggio Emilia, sul sito istituzionale.

Ai sensi delle norme vigenti in materia, si precisa che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Bologna/Reggio Emilia 21.07.2015

Avv. Maria Caterina Grosso

Abogado Romano Nunziato